

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare o, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine impartito, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi pienamente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 99/5/CE<sup>(1)</sup>, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Ai sensi dell'art. 249, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Trattato, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni e della Comunità.

La Repubblica ellenica non contesta di essere tenuta ad adottare le misure necessarie a conformarsi alla citata direttiva.

La Commissione constata che, ad oggi, la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari a trasporre pienamente la direttiva di cui trattasi nell'ordinamento giuridico ellenico.

<sup>(1)</sup> GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.

#### **Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 25 settembre 2001**

(Causa C-368/01)

(2001/C 331/21)

Il 25 settembre 2001 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da H. G. van Sevenster e S. Terstal, in qualità di agenti, ha

proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Annullare la decisione della Commissione 11 luglio 2001, SG(2001)D/289751, riguardante la misura d'aiuto n. C65/2001, recante Concessione di aiuti di Stato per il trasporto marittimo alle attività dei rimorchiatori attivi in acque interne e nei porti marittimi nell'UE [mediante tale decisione la Commissione ha informato i Paesi Bassi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE]
2. Condannare la Commissione alle spese procedurali.

#### *Motivi e principali argomenti*

- Violazione dell'art. 88 CE e del Regolamento 659/99/CE: la Commissione non ha la competenza di qualificare una misura già approvata come una nuova misura d'aiuto. Nell'ipotesi in cui la Commissione nell'esercizio del suo compito in materia di vigilanza continua, d'ufficio o a seguito di denuncia, nuovamente e retroattivamente potesse qualificare tale misura come una nuova misura di aiuti, ciò sarebbe in contrasto con il sistema fissato nell'art. 88 e regolamento 659/99/CE.

La Commissione non ha in nessun modo stabilito che l'applicazione delle «agevolazioni fiscali» e dell'«imposta sul tonnellaggio» alle attività dei rimorchiatori nei porti e nelle acque interne nell'Unione europea non rientrava nella sua decisione di approvazione di misure di aiuto, cosicché essa non può ora giungere a considerare tale applicazione una nuova misura di aiuto. Il ragionamento della Commissione secondo cui ci si trova dinanzi ad un nuovo aiuto, visto che essa, essendo a conoscenza del fatto che il governo olandese ha formalmente approvato la proposta della Commissione di adottare entro il termine prescritto, vale a dire il 5 gennaio 1999, le opportune misure per adeguare gli aiuti di Stato agli Orientamenti, poteva considerare che gli aiuti di Stato olandesi, come erano stati approvati, erano conformi agli Orientamenti e pertanto compatibili, non trova fondamento nell'art. 88 e nel regolamento 659/1999/CE.

Tale ragionamento della Commissione manca anche di qualunque logica. Partendo dal presupposto che il governo olandese avrebbe voluto comunicare che gli aiuti di Stato olandesi erano stati adeguati alle condizioni contenute negli Orientamenti e quindi compatibili con esse, tale sarebbe stato evidentemente il caso data la conoscenza del governo olandese dell'interpretazione degli Orientamenti dell'epoca.

Nella misura in cui la Commissione ha voluto sostenere che il governo olandese non ha in precedenza chiarito che anche le attività dei rimorchiatori avrebbero potuto aver diritto a quanto previsto da entrambi i regimi, il che potrebbe costituire un motivo per la Commissione per qualificare l'applicazione dei regimi esistenti come «nuovi aiuti», il governo olandese contesta nella maniera più assoluta tale opinione.

- Inosservanza del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto.
- Violazione del principio dell'obbligo di motivazione.

**Ricorso del 25 settembre 2001 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee.**

(Causa C-370/01)

(2001/C 331/22)

Il 25 settembre 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:
  - a) alla direttiva 1999/21/CE della Commissione<sup>(1)</sup>, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
  - b) alla direttiva 1999/50/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, del 25 marzo 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

o in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti da tali direttive;

- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

*Motivi e principale argomenti*

L'art. 249 CE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto rispettivamente il 30 aprile 2000 ed il 30 giugno 2000 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive menzionate nelle conclusioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GUL 91 del 7.4.1999, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GUL 139 del 2.6.1999, pag. 29.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 27 settembre 2001**

(Causa C-373/01)

(2001/C 331/23)

Il 27 settembre 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Richard Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, avendo omesso di adottare e pubblicare entro il 1° gennaio 2000 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose<sup>(1)</sup>, o, in ogni caso, avendo omesso di informarne la Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva, e
- condannare il Regno Unito alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 249 CE, ai sensi del quale una direttiva vincola ciascuno Stato membro quanto al risultato da raggiungere, contiene l'implicito obbligo per gli Stati membri di rispettare la scadenza